

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna

Nel Medioevo genovese emergono sia i contenuti e le problematiche connesse al concreto funzionamento del credito sia le implicazioni giuridiche ad esso sottese: contestuale alla nascita ed allo sviluppo di una imprenditoria specializzata ma ancora presente, oltre che nel settore creditizio, in quello commerciale, sono sia la regolamentazione dei rapporti tra le autorità pubbliche ed i professionisti del credito, sia l'imporre di regole interne di funzionamento della professione, legate soprattutto alla tenuta ed al valore delle scritture.

Nuove dimensioni mercantili e domanda di credito in misura sempre crescente muovono velocemente il settore. L'ambiente politico in cui tale processo si svolge, vale a dire il mondo comunale con il peso economico sempre crescente dei mercanti – ai quali si offrono condizioni operative di grande favore, magari tramite il debito pubblico – è funzionale a questo sviluppo, e ad esso adegua le sue istituzioni: si attua una maggiore snellezza di governo, con il passaggio dai consoli ai podestà; si assiste alla nascita delle organizzazioni corporative; c'è facilità e rapidità dei processi di aggiornamento della legislazione a nuove sopravvenute esigenze; con l'istituzione di apposite magistrature o anche attraverso la giustizia ordinaria si impongono strumenti di controllo e di garanzia nei confronti di coloro che tendono a violare le regole della convivenza economica.

Per la professione di banchiere, in particolare, il rapporto diretto con le strutture pubbliche, che vuole essere soprattutto l'istituzionalizzazione di controlli preventivi e successivi, ha preso piede pressoché contestualmente allo sviluppo di questa attività, e in tale processo la scienza giuridica ha avuto la sua parte.

Già all'inizio del XII secolo ci si poneva il problema della collocazione giuridica del banchiere e lo si risolveva affermando che il suo ufficio non era da considerare come pubblico perché, secondo la tradizione romana, poteva essere svolto anche da un servo. Solo qualche decennio più tardi i giuristi della più antica e famosa Università d'Europa, quella di Bologna, facevano un notevole passo concettuale in avanti sostenendo che, se pur non si trat-

* Pubbl. in *Attori e strumenti del credito in Liguria: dal mercante banchiere alla banca universale*, a cura di P. MASSA, Genova 2004, pp. 65-81.

tava, per il banchiere, di un ufficio pubblico, esso era pur sempre di interesse generale. Su questa linea si muove la dottrina successiva, che opera una distinzione tra notaio e banchiere, affermando che il primo è un pubblico ufficiale mentre il secondo non potrà mai diventarlo: la causa risiede sempre nel fatto che l'ufficio può essere affidato ad un servo, ma si ha cura di aggiungere che le funzioni bancarie hanno rilevanza pubblica perché provengono da una pubblica autorità. Per dare cittadinanza e rilievo alla figura del banchiere si opera un interessante e significativo accostamento concettuale con una figura di grande prestigio morale e di indubbio rilievo sociale come il tutore; per perseguire al meglio tale disegno, la stessa dottrina amplifica il valore e la funzione del giuramento che i banchieri prestano e delle scritture che essi producono, e rileva il significato non solo tecnico-giuridico del fatto che per le controversie bancarie spesso si ricorre a giudici speciali. Nel giro di un cinquantennio la scienza giuridica ha così compiuto notevoli passi in avanti nella comprensione del fenomeno del credito e della professione bancaria, studiata ormai con grande senso di concretezza, anche se la casistica si evolve nei limiti concessi dai canoni sull'usura.

Il XIII secolo segna notevoli progressi soprattutto nel processo di chiarificazione e di susseguente formalizzazione delle funzioni e degli obblighi dei banchieri: si incomincia a definire meglio il loro *officium* in rapporto alle pubbliche autorità, e gli storici hanno potuto distinguere, già in questo periodo, una ben precisa tipologia della professione. La normativa sembra abbastanza in linea con le novità della vita economica, e l'esempio genovese è, a questo riguardo, abbastanza significativo.

I primi testi normativi genovesi, databili intorno alla metà del secolo XIII, offrono la testimonianza ed il riscontro di una attività bancaria molto diffusa e socialmente affidabile ed apprezzata.

Una prima norma si rivolge sia ai banchieri propriamente detti che ai cambiavalute. Entrambe le categorie sono inserite nello stesso processo di regolamentazione che ha lo scopo di garantire lo stato ed i privati da comportamenti illegali: lo strumento tecnico di garanzia viene individuato nel deferimento di un giuramento, da rinnovare annualmente, che, con la sua solennità e le sue implicazioni tanto giuridiche, quali l'inasprimento delle pene, quanto morali, soprattutto il biasimo della collettività e la responsabilità nei confronti degli organi ecclesiastici, sposta in capo all'operatore di banca tutte le conseguenze di una cattiva condotta.

Una preoccupazione del legislatore genovese è quella di colpire le falsificazioni delle monete, ed è pressante al punto di divenire oggetto di un'altra

norma specifica: lo stesso giuramento, sanzionato da pene molto severe, impegna i banchieri a non manomettere ed alterare il valore della moneta genovese e a rendere inutilizzabile qualunque moneta falsa. La seconda preoccupazione è quella di costringere i banchieri ad onorare i propri debiti, ma la stessa norma, quando impone precise condizioni ai pagamenti, testimonia la diffusa attività di collettori di depositi in moneta e di intermediazione creditizia della categoria. La norma testimonia la esistenza presso questi operatori di scritture contabili, ed è ormai un elemento acquisito la forza di prova che esse hanno assunto, sia a favore degli stessi banchieri, ma soprattutto nei rapporti fra terzi a cui siano estranei: tutto questo diventa oggetto specifico di due leggi.

L'ultimo elemento, e certo il più importante, è relativo alle garanzie ed alla copertura finanziaria che il banchiere può offrire: il giudice deve costringere eventuali soci occulti ad accollarsi, per atto pubblico, le responsabilità conseguenti all'attività del banchiere e deve rendere pubbliche, con un bando, quali siano le persone e le forze finanziarie che sono impegnate insieme al titolare del banco.

Una indiretta riprova ed una spia dell'affidabilità ormai acquisita a livello sociale dai banchieri emerge indirettamente da un altro testo che impone ad alcuni funzionari del comune di dotarsi di un registro da tenere con le stesse regole usate dai banchieri che per le modalità che le contraddistinguono meglio garantiscono la difesa dalle frodi spesso perpetrate nei confronti del pubblico erario.

Da queste prime fonti legislative e dalla documentazione notarile coeva emerge, quindi, la funzione di raccoglitore di depositi che qualifica sempre di più l'attività del banchiere e che la dottrina giuridica, attraverso un complesso itinerario che raccorda tradizione scientifica ed esigenze dei traffici, tende a qualificare come un deposito irregolare: si affida una somma ad un banchiere che si impegna a restituirla a richiesta o con un predeterminato preavviso, offrendo in garanzia tutto il proprio patrimonio.

È significativo notare che mentre la realtà dei fatti economici propone come più funzionale una sostanziale indistinzione tra mercanti e banchieri, quasi comunicanti ed intercambiabili, i giuristi e la legislazione tendono invece a specificare le caratteristiche rispettive, soprattutto in funzione dell'affidamento dei terzi, delle tipologie contrattuali e delle procedure fallimentari. Le conseguenze più evidenti di tale situazione, da un punto di vista giuridico, possono soprattutto identificarsi su due piani: organizzativo, sia pubblico che privato, e giurisdizionale.

Organizzativamente, sul piano della valenza pubblica e sociale della professione, si ripropone con sempre maggior frequenza e senza più particolari distinzioni teoriche, la definizione di *officium*, caratterizzato da precisi obblighi: la conseguenza è una migliore articolazione della funzione di controllo per la quale vengono create apposite magistrature amministrative.

Il secondo aspetto di innovazione sostanziale è da identificare nella giurisdizione. Con le corporazioni e l'organizzazione all'interno degli ordinamenti particolari, e con le fiere ed i nuovi strumenti tecnici e giuridici, emergono sia le caratteristiche di un diritto di classe, sia una prepotente vocazione internazionale: il terreno nel quale queste due anime del nascente diritto commerciale si incontrano e si fondono è proprio quello giudiziario. L'imporsi di speciali modelli processuali è l'elemento costantemente presente e condizionante per una consuetudine sovranazionale: tempi ristretti, senza rinvii ed eccezioni, limitato e definito il campo delle prove ammesse, a cui si aggiunge spesso l'esclusione dei difensori tecnici e, talora, l'inappellabilità. Il sistema è completato da una rapida ed efficace procedura di esecuzione, che prevede un immediato soddisfacimento del creditore sui beni del debitore, e dallo sviluppo delle procedure fallimentari, mirante a riparare il danno sociale prodotto dall'insolvenza commerciale.

Di questi nuovi aspetti si fa carico il diritto particolare: a Genova, già agli inizi del XIV secolo, una magistratura speciale, l'Ufficio di Mercanzia, composto di mercanti, ha competenza nelle questioni bancarie, mentre nelle leggi politiche emanate all'inizio del XV secolo, troviamo due norme che operano un collegamento specifico tra la professione bancaria e l'istituto del fallimento.

La prima legge stabilisce la competenza dell'Ufficio di Mercanzia nei casi di fallimento dei banchieri ed obbliga i magistrati ordinari a dare l'appoggio necessario alle iniziative del giudice speciale. L'attenzione maggiore viene posta nel recupero e nella conservazione delle scritture dei banchieri che possono diventare elemento di prova sia a favore, sia contro gli stessi. Viene anche ribadito il principio della nullità degli atti compiuti nei due giorni precedenti al fallimento e di quelli fraudolenti o dolosi effettuati nel mese precedente. La seconda norma segna invece le differenze della situazione del dissesto dei banchieri da quella dei mercanti.

Un consulente genovese, Bartolomeo Bosco, attivo negli stessi anni in cui la norma è emanata, la ha ampiamente commentata, consentendoci un raffronto tra il testo legislativo e la sua pratica applicazione. Secondo la lettura proposta dal Bosco è pregiudiziale enunciare alcuni obblighi cui dove-

vano sottostare i *bancherii de tapeto*: si tratta della categoria più qualificata di banchieri, che, per il fatto di compiere operazioni finanziarie per conto del comune, possono ricoprire il proprio banco con un drappo o 'tapeto'. Altro punto fondamentale è chiarire che i banchieri sono tenuti, all'inizio di ogni anno, a prestare fideiussioni ed a rinunciare a qualsiasi privilegio di foro, onde consentire ai propri clienti di convenirli presso tribunali di altre città. Viene data grande importanza ai fideiussori, responsabili nei limiti della somma garantita ed obbligati al rinnovo annuale del loro impegno, per evitare che, in caso di insolvenza o fallimento, le conseguenze ricadano su terzi ignari. Chi non si assoggetti all'obbligo delle fideiussioni non potrà gestire un banco: per coprire le conseguenze di un eventuale dissesto evidentemente non sono sempre ritenuti sufficienti il patrimonio del fallito e quelli della moglie e dei fratelli che non si siano dissociati in tempo utile. L'ultimo obbligo richiesto è quello della presentazione delle scritture e di qualsiasi altro documento che possa essere utile ai creditori.

Le sanzioni sono gravissime, fino all'ultimo supplizio. La stessa procedura vale per i *bancheroti*, cioè i cambiavalute, per i quali, però, la misura delle fideiussioni è molto più ridotta.

La norma passa poi ad occuparsi dei mercanti, operando anche per essi una divisione: per il mercante insolvente per una somma inferiore a diecimila lire genovesi c'è solo l'obbligo di presentare scritture e documenti e, se non si assoggetti allo stesso, la pena sarà *standi duobus annis in grimaldina continuis*, cioè la detenzione nel carcere dei debitori insolventi noto come 'grimaldina'; diversa è la situazione dei mercanti che siano debitori di una somma superiore alle diecimila lire genovesi e che siano falliti o fuggitivi: anche per essi valgono tutte le precauzioni previste per i *bancherii de tapeto*, con la responsabilità patrimoniale personale ed illimitata, la solidarietà imposta ai familiari e l'obbligo di presentazione delle scritture. L'equiparazione è completa, come afferma il testo normativo.

Mercanti e banchieri sembrano, quindi, posti sullo stesso piano dalla normativa statutaria, ma sorge il problema del valore da dare a tale equivalenza.

Al consulente Bartolomeo Bosco si presenta il caso di due mercanti, Luciano ed Ottobono Spinola, falliti per una somma superiore a diecimila lire e per i quali è stato richiesto l'annullamento degli atti compiuti nei due giorni precedenti al dissesto, al pari di quanto succede per i banchieri, secondo le disposizioni della normativa. Il Bosco ritiene che non si debba fare luogo all'annullamento degli atti compiuti nei due giorni precedenti in quanto tra banchieri e mercanti

la parificazione non è valida nel caso in questione e sul piano dei principi giuridici generali tale estensione sarebbe una forzatura non consentita dalla legge.

Per fondare la propria opinione Bosco pone lucidamente in evidenza le ragioni che hanno consigliato un'autonoma regolamentazione delle procedure fallimentari per la categoria dei banchieri: l'autorizzazione e l'avallo dello stato per lo svolgimento della loro attività contribuisce a creare ed alimentare la fiducia dei cittadini nei loro confronti e, correlativamente, la loro decozione si può ripercuotere in modo negativo nei confronti delle stesse autorità. È ovvio, quindi, che per questi professionisti le cautele, i controlli, ed eventualmente le pene, debbano essere della massima severità. La conclusione del Bosco è che alla diversità di condizione giuridica tra mercanti e banchieri non può che corrispondere un diverso trattamento. La legislazione genovese ed il consiglio di Bosco, quindi, si attestano sulla differenziazione delle situazioni professionali del banchiere e del mercante.

Dalle sentenze della Rota civile di Genova, emanate nel XVI secolo, emerge, poi, la figura di un banchiere ormai quasi stilizzato nella sua funzione di intermediario di credito, che agisce soprattutto nelle fiere, compensando lettere di cambio e titoli di credito che in esse confluiscono. Sembra di notare nella figura del banchiere l'acquisizione di una professionalità depurata da qualsiasi incrostazione che, concettualmente, possa accostarla a quella del mercante.

L'apporto tecnico-sistematico dei giudici della Rota civile ai problemi della banca appare significativamente rispondente alle mutate realtà economiche: sono gli stessi oggetti delle cause portate alla decisione della Rota, soprattutto i problemi delle fiere, dei banchieri e delle lettere di cambio, che consentono ai giudici di fare chiarezza e di operare, con sentenze spesso molto lunghe ed articolate, tentativi di sistemazione in materie che sono le espressioni più tipiche delle prevalenti esperienze finanziarie che la repubblica genovese sta vivendo nel XVI secolo.

Le novità politico-costituzionali investono anche il sistema giurisdizionale, apportando cambiamenti di grande rilevanza: sotto la protezione delle armi spagnole, Andrea Doria, pone mano ad una ricomposizione della classe nobiliare, consacrandone la funzione egemone attraverso un sistema istituzionale che è stato definito una 'repubblica oligarchica'. Dopo circa un cinquantennio di sperimentazione e di contrasti, che richiedono l'intervento e la mediazione internazionale, nel 1576, la repubblica oligarchica genovese assume la sua fisionomia istituzionale definitiva, che solo le armi rivoluzionarie, riusciranno, nel 1797, a disgregare.

Ai fini dell'inquadramento giuridico del fenomeno bancario sono particolarmente significative due sentenze: la prima (*decisio. XXXIX*) ricorda il grande rilievo probatorio delle registrazioni che si trovano nel libro di banco, mentre la seconda (*decisio. XXXIV*) si diffonde sulle caratteristiche del deposito in rapporto al diritto dell'interesse: il banchiere non può essere accusato di usura; poiché è conforme ad equità, afferma la Rota, che il rischio insito nel deposito di denaro sia compensato da un lucro, soprattutto per chi abitualmente pratici tali operazioni.

È costante nella giurisprudenza della Rota, il rapporto fra l'istituto del fallimento e la professione del banchiere: la tradizione medievale della legislazione genovese, che ha riconosciuto in campo fallimentare la posizione di particolare importanza dei banchieri, viene ancora riportata nelle leggi di riforma dello stato nel 1528 e nelle regole costitutive della Rota civile del 1530. Ma è proprio da queste leggi che incomincia a maturare un nuovo atteggiamento dello stato verso la materia fallimentare, con l'accentuazione dell'intervento pubblico nella procedura legata ai dissesti. Specifiche contingenze porteranno, nel 1579, addirittura alla perdita della competenza della Rota in questa materia e all'abbandono del collegamento normativo tra banchieri e fallimento. La ripresa della competenza della Rota, nel 1620, si pone al termine di un percorso che vede la materia fallimentare fortemente connotata dall'ingerenza spesso discrezionale del Senato.

Le decisioni più importanti che coinvolgono banchieri e falliti sono le prime due che aprono la raccolta delle *decisiones de mercatura* stampate nel 1582: la prima *decisio* dibatte soprattutto sulla validità probatoria delle scritture dei banchieri durante le fiere, al fine di stabilire, sulla base di tale documentazione, se concedere il diritto di regresso nei confronti dell'originario traente di una lettera di cambio quando il debitore sia fallito.

Questa prima *decisio* della Rota diventa presto essa stessa una *auctoritas* da citare. Nell'opera sui cambi di un giurista genovese del XVII secolo, Raffaele della Torre si ricorda che il fallimento di un banchiere in una fiera si ha nel momento in cui lo stesso non riesce a pareggiare le partite creditorie e debitorie. I creditori si spartiscono l'attivo indipendentemente dall'esistenza al di fuori della fiera di posizioni privilegiate o ipotecarie: la conseguenza è che il fallito viene immediatamente escluso dalle attività finanziarie e perde qualunque considerazione di tipo economico e sociale. Secondo Della Torre è sempre opportuno distinguere, come si faceva in passato, i banchieri dai mercanti: i primi si qualificano per la necessaria autorizzazione statale all'esercizio dell'attività bancaria e

per la maggior fede prestata alle loro scritture. L'esemplificazione è tratta proprio dal caso deciso dalla Rota genovese, di cui si è appena detto.

Nel corso della fiera le scritture dei libri dei banchieri possono essere molteplici ma non hanno efficacia. Il Della Torre porta alle sue logiche conseguenze il discorso impostato dalla Rota affermando che una volta finita la fiera e definite le partite le scritture provano anche contro i terzi. La ragione di fondo è la necessaria corrispondenza, per i debiti e i crediti, con i libri degli altri banchieri partecipanti alla fiera, i quali, nel loro insieme, hanno consentito una complessiva quadratura delle operazioni compiute; anche le eventuali controversie vengono immediatamente risolte da uno speciale magistrato di fiera. È questa la ragione, sostiene Della Torre, per cui, qualora correttamente tenuti, a quei libri bisogna prestare maggiore attendibilità di mille testimoni contrari. Tutto questo ovviamente non succede per la scrittura del mercante, la quale, seppure in generale faccia prova contro chi l'ha scritta, non ha la stessa efficacia processuale di quelle dei banchieri.

Il tema del valore probatorio delle scritture di banco torna anche nella *decisio XXXVIII*, combinato con la riaffermazione di uno dei principi fondamentali del sistema giuridico vigente e comune ad una vasta area geografica. Di fronte all'opposizione al pagamento di un debito certificato dal cartulario, richiesto dal creditore cessionario di un banco fallito, la Rota decide a favore dell'attore richiedente. La motivazione della sentenza si rifà ad una consuetudine vigente a Napoli, luogo in cui il contratto è stato stipulato. Hanno valore prevalente *consuetudines et statuta loci contractus* che, nel caso specifico, consentono ai libri di banco la attendibilità anche a favore degli stessi banchieri. Di fronte a tali presupposti, che l'attore ha provato con l'esibizione di sentenze di tribunali napoletani, non si può decidere diversamente.

Fallimento, scritture di banchieri e di mercanti, lettere di cambio, sono temi che, intrecciati con la prassi genovese, tornano nella *decisio II* della citata raccolta giurisprudenziale stampata nel 1582. Siamo, nel fatto, al mancato pagamento di una lettera di cambio da parte del fallito: dopo la dichiarazione ufficiale operata dal Magistrato degli Straordinari si palesa la richiesta di rivalsa fatta nei confronti del primo debitore, che, ovviamente, si oppone. Dopo lunga discussione tra i giudici della Rota alla fine la sentenza è favorevole agli attori, con la conferma di alcune argomentazioni già riportate nella *decisio I*. Non è, infatti, sopravvenuta alcuna variazione alla obbligazione originaria, in quanto la novazione richiede un consenso espresso; rimane, quindi, la responsabilità del primo debitore e la Rota giustifica la sua linea giurisprudenziale «ex generali et notoria consuetudine mercatorum Genuae». Prosegue, poi,

estendendo il richiamo consuetudinario dall'emporio genovese ad un ambito più generale riconosciuto dal mondo mercantile, e completa questo concetto concludendo che, in tale contesto, i problemi probatori non sussistono in quanto la consuetudine, per essere notoria e generale, non richiede prova.

I banchieri sviluppano, però, delle forme di difesa per tutelarsi dalla rivalsa, e la *decisio X* ci mostra un esempio di non accettazione delle lettere di un fallito. Questa prassi si consolida col tempo, e Raffaele Della Torre, alla metà del Seicento, ricorda che, per evitare spiacevoli conseguenze, i banchieri avveduti – *prudentes campsores* – scrivono sul dorso della lettera di averla ricevuta ma non accettata, ed in tal modo si precostituiscono una inoppugnabile prova della propria estraneità al negozio.

Il suggello definitivo al distacco dalla matrice medievale di interdipendenza tra le due attività, di mercante e banchiere, viene posto, a Genova, all'inizio del XVII secolo, con l'istituzione del Magistrato dei cambi, al quale finiscono per essere devolute le controversie di fiera e tra banchieri: lo strumento legislativo, anche in questo caso, viene chiamato a sancire ufficialmente un mutamento epocale nella storia dell'economia della epubblica. Rimane la testimonianza di una situazione di fatto, nelle sue componenti politiche e sociali, che nella dottrina e nella previsione normativa mostrano il permanere di una congiuntura economica nella quale banchieri e mercanti vengono considerati allo stesso livello, come principali operatori, talora in negativo come nel caso di un fallimento, della vita economica: sono, in sostanza, entrambi emblematicamente protagonisti della prosperità, e quindi delle vicende socio-politiche, dello stato a cui appartengono.

La presenza e la predominanza finanziaria nell'impero spagnolo hanno indotto gli storici a parlare di questo periodo come del «secolo dei Genovesi»: sono i banchieri della repubblica, infatti, che diventano finanziatori della Corona e protagonisti delle fiere dei cambi.

La consapevolezza di operare in condizioni ormai diverse dal passato ed un interessante tentativo di storicizzare il fenomeno bancario proviene da un altro giurista genovese, attivo nel XVII secolo, Raffaele Della Torre, che si è già citato.

Si tratta di un personaggio di grande rilievo non solo come giurista ma anche come protagonista e testimone di quasi un secolo di vita politica della repubblica. Egli nacque, infatti nel 1579 e morì nel 1666; una recente ricostruzione biografica ne descrive la poliedrica personalità e pone in particolare evidenza il suo importante contributo alle dottrine sui cambi, attraverso un'opera dal titolo *De cambiis* (1641): come è stato scritto, tutti gli aspetti

della problematica dei cambi e delle lettere di cambio vi sono affrontati con un notevole ricorso alla dottrina precedente, sia giuridica sia teologica, con una particolare attenzione anche alla pratica dei tribunali: dopo la terza parte, infatti, vengono ripubblicate e commentate numerose sentenze della Rota romana (concludono l'opera i *Capitoli e ordini delle fiere di Bisenzone*, naturale richiamo alla supremazia genovese sul mercato finanziario).

L'impulso ad una specificazione del settore finanziario è derivata da una particolare evoluzione della situazione politica europea. I contrasti tra Francia e Spagna e le crescenti esigenze di denaro da finalizzare a scopi bellici, inducono Carlo V a sottrarre alla Francia il controllo della circolazione monetaria delle fiere di Lione. Il primo passo è lo spostamento delle stesse a Besançon, ove si organizzano quattro fiere all'anno, specializzate però nelle operazioni di cambi monetari, ed in esse la presenza dei Genovesi è predominante. La data di inizio è fissata dal Della Torre al 1527, e negli scritti successivi a questa data si trova menzione di questo tipo di cambio, il così detto *cambium nundinarium*.

Verso la metà del XVI secolo, quindi, i riflessi della situazione politica ed economica europea ed il perfezionamento degli strumenti tecnico-finanziari e giuridici relativi a questi contratti concorrono a determinare condizioni di operatività estremamente diverse rispetto al passato: nella stessa opera del Della Torre, quando l'autore passa a discutere sulle differenze che intercorrono tra mercanti e banchieri, emerge chiaramente la consapevolezza di un mutamento che significa la chiusura di un'epoca.

Della Torre ricorda che il requisito dell'autorizzazione della pubblica autorità è ancora richiesto in grandi stati moderni, come la Francia e la Spagna. Anche per l'Italia il controllo pubblico è stato in passato normale consuetudine che concettualmente ed operativamente non si può considerare sorpassata. Pur esistendo, a suo parere, un adeguamento alle mutate condizioni di operatività professionale del banchiere, un simile costume persiste soprattutto a Genova ed in altre grandi città, come Roma, Napoli e Venezia, e nelle località ove si svolgono le fiere dei cambi.

Il discorso di Della Torre si allarga, poi, a precisare la fenomenologia e le tipicità delle istituzioni bancarie che vede operare sotto i propri occhi. Se è necessario, egli afferma, che ogni banca abbia l'approvazione della pubblica autorità e predisponga un fondo per rispondere alle richieste di rimborso, è altrettanto vero che esistono differenze di fama, di affidabilità e di struttura – *ratione fidei, et celebritatis ... tum etiam institutionis* –: queste sono strettamente correlate alla fondamentale dicotomia 'pubblico/privato'. I collegamenti con gli

stati, l'ingente giro di capitali ed il rigore dell'amministrazione, infatti, supportano la fama e l'affidabilità dei banchi collegati ad istituzioni come San Giorgio a Genova, Santo Spirito a Roma e la Santissima Annunziata a Napoli.

Una logica diversa è invece alla base dei banchi privati che, seppure muniti di autorizzazione pubblica, si muovono nella prospettiva della 'privata utilitas'. I depositi vengono investiti per ottenere il massimo di utile e, malgrado i banchieri si sforzino di dare prestigio ed affidabilità alle proprie imprese, spesso la speranza di maggiori guadagni induce a speculazioni rischiose e conduce alla rovina.

Questi dati di fatto, colti dalla realtà del funzionamento dei banchi pubblici e privati del proprio tempo servono, secondo Della Torre, a rimarcare il maggior rigore che disciplina la professione del banchiere ed a ribadire la superiore forza probatoria delle sue scritture rispetto a quella del mercante in ragione della copertura garantita a priori agli impegni che l'operatore bancario può assumere. La stessa cosa non si può certo sostenere per il mercante, e la ragione fondamentale è insita nelle stesse modalità operative che afferiscono alla sua attività, nel cui statuto professionale non esiste il preventivo obbligo di copertura degli impegni assunti.

La conclusione finale è che dai libri mercantili non può inferirsi il pagamento e neppure la eventuale prova dello stesso, al contrario di quanto accade per i banchieri e per le loro scritture, ma dalle affermazioni del Della Torre sembra che si possa dedurre qualcosa di più. Non sono soltanto l'autorizzazione pubblica o le garanzie economiche apprestate che separano le due professioni, ma sono piuttosto i campi di azione e le modalità operative assolutamente diverse a fare la differenza.

Si è assistito, infatti, ad un processo di progressiva specializzazione tecnica che ha consegnato ormai ad un passato lontano la figura del mercante-banchiere: le fiere dei cambi, di cui il Della Torre è un convinto assertore, con l'esclusiva presenza della pura speculazione finanziaria, è forse lo specchio più fedele di questa nuova immagine della professione bancaria. Non mancano certo, a Genova e nello stesso periodo, voci discordi ed allarmate, come quella del Peri, che vedono ancora nel commercio la vera fonte della ricchezza di uno stato. Nell'opera del Della Torre, però, esse non trovano alcuna eco e, in tale prospettiva, sono ormai lontane, nel tempo e nella pratica, le affermazioni del Bosco tendenti a chiarire una normativa che, timidamente e limitatamente alle ipotesi di fallimento, cercava di trovare una strada per proteggere malcapitati clienti dalle temerarie imprese di mercanti e di banchieri troppo ardimentosi.

Un altro Uditore della Rota civile di Genova, il giurista romano Sigismondo Scaccia, taglia corto con gli scrupoli morali e le paure. Egli, dopo avere premesso che le anime dei banchieri e dei mercanti corrono gli stessi pericolo di eterna dannazione, al pari di ogni persona ricca, rimarca, peraltro, che commercio e ricchezza non sono certo proibite, rientrano nei canoni della liceità giuridica e morale – *mercatura et divitiae non sunt prohibitae* – e sono anzi garantite dalle autorità pubbliche. Il fenomeno non è solo genovese, ma questa città ha la peculiarità di coinvolgere nelle attività finanziarie tutte le categorie di cittadini, uomini e donne, di ogni condizione sociale, perché il denaro non deve stare immobile, quasi in ozio. Si tratta di un significativo riconoscimento e di un intelligente apprezzamento per la tradizione economica di una città e dei suoi abitanti che mi sembra bello conservare nel facile latino in cui è stato scritto:

«Genuae, ubi omnes fere cives, sive nobiles, sive plebei, sive divites, sive pauperes, sive magistratum gerentes, sive privatam vitam agentes, sive in dignitate constituti, ut Doctores, sive alius quisque adeo negotiis cambiorum et mercium incumbunt, ut res etiam ad mulieres pervenerit, et nemo ex his momento temporis suas pecunias otiosas tenet ..., sed etiam in aliis Civitatibus, et quamplurimi divites, infimates, mediocres, summates et etiam ecclesiastici utuntur hac arte campsona ... ».

BIBLIOGRAFIA

B. CLAVERO, *Entre ocio de banco y negocio de cambio. Pecunia depositada bajo régimen católico*, in *The growth of the bank as institution and the development of money-business law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1993, pp. 191-224; D.R. COQUILLETTE, *The Mystery of the New Fashioned Goldsmiths. From Usury to the Bank of England (1622-1694)*, in *The growth of the bank cit.*, pp. 91-118; S. LAMMEL, *Einige Aspekte der Emissionstätigkeit von Frankfurter Banken*, in *The growth of the bank cit.*, pp. 157-190; V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti nelle "Decisiones de mercatura" della Rota civile di Genova*, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, a cura di K. NEHLSSEN VON STRYK e D. NÖRR, Venezia 1985 (Quaderni del Centro tedesco di studi veneziani, 31), p. 19 e sgg.; V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese*, in *The growth of the bank cit.*, pp. 77-89; V. PIERGIOVANNI, *I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed età moderna*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, Atti del Convegno, Genova 1 - 6 ottobre 1990 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXI/I, 1991), pp. 205-223.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo